

N. 2058

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PASTORE e DI BENEDETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1997

Provvedimenti urgenti per il consolidamento e il recupero
ambientale dei territori dei comuni di Caramanico Terme e
di Sant'Eufemia a Maiella

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'Appennino centrale si sono manifestati progressivi fenomeni ad elevatissimo rischio ambientale che rappresentano un pericolo imminente per l'incolumità delle popolazioni residenti e per il patrimonio insediativo.

Fenomeni questi che mostrano marcate analogie con situazioni per le quali il Parlamento ha già ritenuto di intervenire con leggi speciali, in presenza di valori ambientali, storico-artistici e monumentali di elevato pregio.

Significativo è il riferimento alla legge 29 dicembre 1987, n. 545, sul definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

Con il presente disegno di legge si prospetta l'urgenza di un intervento organico, dichiarato di interesse nazionale e diretto al consolidamento ed al recupero ambientale dei territori di Caramanico Terme e di Sant'Eufemia a Maiella (Pescara).

Il Parlamento ed il Governo sono stati già investiti, in varia forma, dei problemi relativi ai due comuni attraverso la Commissione grandi rischi della protezione civile e con l'approvazione all'unanimità di una risoluzione parlamentare.

Tra i fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno colpito l'Italia, la frana di eccezionale ampiezza dell'11 ottobre 1989, che ha interessato un'area molto estesa di oltre 200 ettari del comune di Caramanico Terme in provincia di Pescara e che ha portato all'isolamento del comune di Sant'Eufemia a Maiella, è risultata tra le più gravi ed intense degli ultimi anni.

Il carattere permanente del fenomeno d'instabilità dei versanti, la natura e l'estensione del dissesto che da anni coinvolge i due centri, di cui la frana dell'ottobre 1989 è solo la punta massima sin qui registrata, avendo interessato 5 milioni di metri cubi di terreno, il collassamento della strada sta-

tale n. 487 e della strada provinciale per San Vittorino, lo sprofondare per oltre 20 metri, per circa 2 chilometri di fronte, impongono l'urgenza di dover realizzare un progetto di integrale sistemazione del territorio, con la previsione di: un adeguato sistema di controllo dei dissesti idrogeologici; la tutela del bacino fluviale dell'Orta; l'organica difesa del suolo; la salvaguardia della sorgente del Pisciarellino; la progettazione e la realizzazione di un sistema viario e di sosta, sia di attraversamento degli abitati che di collegamento tra le due località turistiche di Caramanico Terme e di Sant'Eufemia a Maiella; interventi di sistemazione delle strutture, degli spazi e delle reti di comunicazione connessi con gli stabilimenti termali sempre più interessati da un elevato e crescente afflusso di presenze provenienti da diverse località italiane; interventi di consolidamento degli abitati; allestimento di efficaci tecnologie e di idonea strumentazione di monitoraggio ambientale.

Con la risoluzione n. 7-00295 D'Addario ed altri, approvata all'unanimità, nella seduta del 16 novembre 1989, dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera, il Governo ha riconosciuto - data la gravità e l'ampiezza del dissesto - la necessità di un organico provvedimento legislativo, assumendo l'impegno di attivare conseguentemente, attraverso la Commissione grandi rischi della protezione civile, il Servizio geologico nazionale, l'ANAS e la regione Abruzzo, il progetto di integrale risistemazione del territorio su cui insistono i due comuni.

Non sfugge, quindi, nè al Governo, nè al Parlamento la ormai improcrastinabile necessità di dar corso ad organici interventi per far fronte al dissesto idrogeologico che ha colpito da tempo i comuni di Caramanico Terme e di Sant'Eufemia a Maiella, e che è causa di ricorrenti ed imminenti

pericoli per gli abitati e per le popolazioni.

È anche noto alle autorità di Governo come questo grave fenomeno abbia avuto nel tempo un aggravamento tale da portare all'isolamento dell'intera zona, precludendo uno degli accessi turisticamente e paesaggisticamente più importanti alla Maiella dal versante nord-occidentale.

Ed è anche noto come l'evento franoso dell'ottobre 1989 abbia determinato condizioni di disagio sociale e di difficoltà per tutta l'area, con danni rilevanti all'economia montana, soprattutto di Sant'Eufemia a Maiella che vive di turismo e di produzioni tipiche, danni dovuti all'interruzione dei collegamenti viari e del sistema delle comunicazioni.

Con il presente disegno di legge si vuole compiere un atto di doverosa giustizia nei confronti di popolazioni duramente colpite da un evento che non solo ha rallentato ma ha bloccato le normali attività di vita e di lavoro di una popolazione montana di una zona interna già svantaggiata, che ha minori opportunità rispetto a località costiere o di pianura o di centri dislocati lungo direttrici di comunicazioni e di sviluppo.

La somma di 1.584 milioni di lire, stanziata dal Dipartimento per la protezione civile a fronte dell'evento dell'11 ottobre 1989, non è neppure servita a recuperare la funzionalità dei collegamenti tant'è che lo stesso Ministro per il coordinamento della protezione civile, intervenendo, nella già ricordata seduta del 16 novembre 1989, ai lavori della VIII Commissione permanente della

Camera, auspicò un apposito provvedimento legislativo.

In questa ottica, anche nel quadro di analoghi finanziamenti che il Parlamento ha approvato, il presente disegno di legge fornisce una soluzione definitiva al problema, garantendo adeguatamente la salvaguardia di un'area di grande valore ambientale, storico, sociale e paesistico e di rilevante interesse nazionale per il turismo termale ed escursionistico, recuperando in pari tempo alla popolazione le condizioni per uno sviluppo di pari dignità e di pari opportunità.

Si tratta altresì di un'area il cui interesse nazionale ha riconoscimento anche sotto il profilo naturalistico, essendo compresa nel territorio del neo-istituito Parco nazionale della Maiella.

Inoltre il recupero dell'area interessata potrebbe innescare un ciclo virtuoso, giacchè verrebbe recuperata una vasta zona da adibire a Parco per cure idropimiche (vedi Parco Fucoli a Chianciano o Parco Bonifacio VIII a Fiuggi). La bonifica del territorio, stante la bontà delle acque, consentirebbe altresì il recupero di una notevole quantità di acqua (12-15 l/s) tale da consentire l'apertura di uno stabilimento per l'imbottigliamento delle stesse (trattasi di acque medio minerali). Le due attività economiche che ne scaturirebbero potrebbero consentire un ritorno occupazionale con conseguenti naturali benefici sull'intero comprensorio montano e quindi un reale riequilibrio socio-economico tra la pianura e le zone interne.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È di prevalente interesse nazionale l'intervento di consolidamento, di ripristino e di valorizzazione degli abitati e dei territori in grave dissesto idrogeologico dei comuni di Caramanico Terme e di Sant'Eufemia a Maiella e delle Valli dell'Orta e dell'Orfento in provincia di Pescara.

Art. 2.

1. È assegnato alla regione Abruzzo un contributo straordinario di lire 40 miliardi negli anni 1997-1999, in ragione di lire 10, 15 e 15 miliardi rispettivamente per gli anni 1997, 1998 e 1999, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento del territorio dissestato dei comuni di Caramanico Terme e di Sant'Eufemia a Maiella.

2. La regione Abruzzo elabora un programma, con progetti integrati, che realizza d'intesa con i comuni di Caramanico Terme e Sant'Eufemia a Maiella; può avvalersi di convenzioni con il Consiglio nazionale delle ricerche, con istituti di ricerca nazionali ed internazionali, con università ed enti scientifici, per il controllo dei fenomeni di dissesto, per la gestione di sistemi permanenti di monitoraggio e vigilanza, per la sperimentazione degli interventi; può avvalersi, altresì, della potestà di delega ai comuni per l'affidamento a società private o a società miste, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, della realizzazione e della gestione delle opere e del programma; può promuovere la costituzione di un parco-laboratorio scientifico di ricerca e di sperimentazione delle tecnologie di monitoraggio, di recupero ambientale, di servizi alle imprese, di produzioni innovative, di progetti pilota.

3. La regione Abruzzo è autorizzata ad assumere impegni per gli interi stanziamen-

ti, fermo restando che le erogazioni annuali non superino le singole previsioni di spesa.

4. Gli organi tecnici e consultivi delle amministrazioni statali sono tenuti ad assicurare collaborazione alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 3.

1. Il programma con progetti integrati attiene alle opere di consolidamento, di recupero ambientale, di mobilità alternativa, di architettura ed impianto urbano, alle opere relative a beni storico-artistici e monumentali, ad attività economiche e servizi, di valorizzazione delle risorse e delle tradizioni dei luoghi.

Art. 4.

1. La regione Abruzzo, d'intesa con i Ministeri dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituisce un comitato scientifico per il controllo permanente dei criteri e procedure di spesa, dei costi e dell'efficacia degli interventi.

2. Il comitato predispone un rapporto annuale per la regione Abruzzo, per il Parlamento e per la Corte dei conti.

Art. 5.

1. All'onere complessivo di lire 40 miliardi derivante dalla presente legge negli anni 1997-1999, in ragione di lire 10, 15 e 15 miliardi rispettivamente per gli anni 1997, 1998 e 1999, si fa fronte mediante parziale utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione di spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

